

IL CONSIGLIO REGIONALE

PREMESSO che il personale dell'E.R.S.A.P. è stato iscritto alla C.P.D.E.L. "ope legis", ai sensi dell'art. 77 della L.R. 19.3.82, n.12, senza alcuna possibilità di opzione per il mantenimento della posizione assicurativa maturata presso l'I.N.P.S.;

CONSIDERATO che viene rifiutata l'applicazione dell'art. 6 della legge 7.2.79, n.29 che contempla, per casi analoghi a quello dei dipendenti dell'E.R.S.A.P., la gratuità della ricongiunzione, perchè la C.P.D.E.L. non ritiene applicabile l'art.6;

RILEVATO che sarebbe iniquo far ricadere sui lavoratori gli effetti di una scelta razionale quale è quella della omogeneizzazione dello stato giuridico di tutti i dipendenti pubblici regionali e subregionali;

RIBADITA la necessità di attivare ogni utile iniziativa onde pervenire al riconoscimento dell'art. 6 della legge 7.2.79, n.29 (gratuità della ricongiunzione);

S I I M P E G N A

ad esperire, con la necessaria tempestività, ogni utile iniziativa politica e amministrativa perchè sia previsto l'inserimento nella emananda disciplina legislativa di cui al d.d.l. governativo n. 843, in discussione al Senato, dell'applicazione dell'art. 6 della legge n.29/79.

F.to

ABBATI
TROCCOLI
CONTE
MOREA
SILVESTRI
BINETTI

Approvato alla unanimità nella seduta del 28.2.85